

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale di Palermo composto dai signori Magistrati

dott.ssa Gabriella Di Marco - Presidente

dott.ssa Cristina Denaro - Giudice

dott.ssa Sara Monteleone - Giudice rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. .../2019, promossa da

D.V. ((...)), elettivamente domiciliato in Palermo, Via..., presso lo studio dell'avv. ...che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione

attore

CONTRO

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA SEDE APOSTOLICA (APSA), codice fiscale (...), con sede nello Stato della Città del Vaticano al Cortile S. Damaso - dicastero della Curia romana, cui appartiene, quanto ai suoi beni, L'OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU', codice fiscale (...) - con sede in Roma, Piazza Sant'Onofrio n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv...., giusta procura in calce alla memoria di costituzione in giudizio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso procuratore sito in Palermo, nella Via Isidoro La Lumia n. 19/C;

convenuta

E NEI CONFRONTI DI

G.C.F. ((...)), elettivamente domiciliato in Palermo, Via ..., presso lo studio dell'avv. ...che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

G.C.V. ((...)), G.C.M.G. ((...)), D.V. ((...)), elettivamente domiciliati in Palermo, Via ...n. 20, presso lo studio dell'avv. ...che li rappresenta e difende giusta procura in atti

convenuti

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

D.A.M., residente in P. nella Via B. n. 15, D.A., residente in P. nella Via N. n. 19, D.A. residente in P. nella Via S. n. 54; D.L., residente in R. nella Via G. n. 47; B.J., residente in Palermo nella Via U. n. 14/F; D.D., residente in Palermo nella Via U. n. 14/F; D.L., residente in P. nella Via C. R. n. 28; D.R., residente in P. nella Via A. C. n. 41; D.G., residente in P. nella Via S. n. 115; A.R., residente in P. nella via A. C. n. 41.

convenuti contumaci

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierno attore D.V., premettendo di essere parente di terzo grado, in linea collaterale paterna, della de cuius T.D., ha evocato in giudizio l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, cui appartiene l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, nonché gli ulteriori odierni convenuti - in quanto anch'essi successibili per legge della predetta de cuius - chiedendo di accertare e dichiarare l'invalidità del testamento olografo del 16 settembre 2012, con cui D.T. (morta senza prole il 31.01.2017), aveva disposto in favore del predetto ospedale pediatrico dell'unico cespite immobiliare di sua proprietà (appartamento situato in P. alla via T. n. 19 terzo piano) nonché dei titoli finanziari costituiti da fondi di investimento a nome di essa de cuius giacenti su deposito amministrato titoli n. (...) presso B.I S.p.A.

A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto che al momento della redazione della scheda testamentaria la volontà della de cuius sarebbe stata coartata dal convenuto F.G.C., nipote della stessa, e che in ogni caso la testatrice si trovasse in stato di incapacità di intendere e di volere a causa delle infermità da cui era affetta e del deterioramento globale delle sue funzioni cognitive.

Alla luce delle illustrate allegazioni, l'attore ha chiesto dunque annullarsi il predetto testamento e dichiararsi l'apertura della successione legittima.

Si sono costituiti in giudizio alcuni dei convenuti parenti della de cuius - evocati in giudizio in quanto in loro favore si sarebbe aperta la successione legittima in caso di invalidità del testamento olografo - i quali hanno contestato la fondatezza delle domande attoree, deducendo la piena capacità di autodeterminazione della de cuius al momento della redazione del testamento ed in particolare il convenuto G.C.F. riferendo di essersi limitato a prestare assistenza legale alla zia, su espressa richiesta della stessa, senza averne mai influenzato la volontà testamentaria, dalla quale del resto egli non aveva ricevuto alcun beneficio.

Si è costituita in giudizio anche l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, beneficiaria delle disposizioni testamentarie contenute nell'atto impugnato, chiedendo nel merito il rigetto delle domande promosse dall'attore, nonché deducendo il mancato reperimento dell'originale del testamento olografo (prodotto dall'attore soltanto in fotocopia) - verosimilmente andato smarrito in seguito al pensionamento del Notaio presso cui esso si trovava in deposito fiduciario - e, quindi l'impossibilità di procedere alla sua pubblicazione e chiedendo, pertanto, in via riconvenzionale l'accertamento e la dichiarazione della sussistenza della volontà testamentaria e per l'effetto l'accertamento che, in forza del lascito testamentario in parola, l'Ospedale Bambino Gesù fosse divenuto proprietario e titolare del bene ivi indicato.

Assegnato il procedimento a questo giudice solo nel luglio 2021, senza alcuna istruttoria, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 4 ottobre 2022, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e repliche.

Giova premettere - prima di addentrarsi nel vaglio delle domande sottoposte al Tribunale e con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta Amministrazione del Patrimonio della Sede apostolica (APSA) - che nel corso del giudizio è stato rinvenuto da uno dei convenuti l'originale della scheda testamentaria e, previa consegna all'amministrazione beneficiaria che ha provveduto alla pubblicazione dello stesso e depositato in atti il relativo verbale del 6.5.2022 in Notaio L.B. di P. (verbale del 06-05-2022 Rep.(...), Racc. (...), registrato in Palermo il 12-05-2022 al n.162199).

L'attore ha dedotto, da un lato, l'invalidità ai sensi dell'art. 624 c.c. del testamento olografo redatto dalla T.D. - per essere state le disposizioni ivi contenute non già frutto della libera volontà della de cuius, bensì piuttosto indotte e in qualche modo suggerite dal nipote F.G.C. - e, dall'altro lato, l'incapacità naturale della testatrice ex art. 591 n. 3 c.c.

La domanda di impugnazione del testamento proposta è infondata sotto tutti i profili di invalidità dedotti.

Quanto al primo profilo, giova premettere che la centralità del principio della libertà di testare - in forza del quale affinché un testamento possa dirsi valido, esso deve essere frutto della volontà autodeterminata del testatore, libero di decidere della sorte del proprio patrimonio per il periodo in cui avrà cessato di vivere - reca con sé l'esigenza di assicurare la spontaneità della disposizione e la piena libertà del testatore di esprimere la propria volontà senza alcun condizionamento, né concomitante né precedente alla redazione del testamento.

Detto principio trova estrinsecazione nella disciplina codicistica che sanziona con l'invalidità la fattispecie della captazione testamentaria, regolata dall'articolo 624 c.c., a norma del quale *"la disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo. L'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore"*.

La captazione può consistere, alternativamente, nell'indurre taluno a fare un testamento, che non avrebbe voluto, nell'indurre taluno ad inserire nel testamento disposizioni che non avrebbe voluto inserire, oppure ad omettere disposizioni che egli invece avrebbe voluto, o ancora nell'indurre taluno ad includere quali eredi o legatari persone che altrimenti egli non avrebbe considerato.

La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ribadito il principio in virtù del quale "*in tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, per poter configurarne la sussistenza non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico, esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti che - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. La relativa prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore*" (Cass. n. 4653/2018; Cass. n. 2448/2014).

Grava ovviamente su chi agisce l'onere di provare, da un lato che il testatore, la cui volontà sarebbe stata orientata e deviata, si trovasse in una condizione mentale idonea a subire un condizionamento della libertà di autodeterminazione del proprio giudizio e, dall'altro lato, la sussistenza non già di una semplice influenza di carattere psicologico ma l'esistenza di veri e propri "mezzi fraudolenti" idonei a modificare e ad orientare la volontà del disponente e, conseguentemente, il nesso di causalità psichica tra il mezzo fraudolento ed il contenuto delle disposizioni testamentarie stesse.

Sarà dunque onere dell'attore "*affermare e allegare i fatti principali, essenziali e decisivi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore e sulle decisioni di quest'ultimo nel manifestare le proprie volontà*" (Cass. n. 824/2014 e Cass. n. 1404/2018).

Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito il benché minimo elemento a sostegno della propria tesi, neanche di carattere presuntivo, non ottemperando quindi al relativo onere probatorio.

In particolare, a fronte della circostanza incontestata che la de cuius ha scritto di suo pugno la scheda testamentaria, il semplice fatto che il convenuto F.G.C., nipote di quest'ultima, fosse accanto alla stessa al momento della redazione del testamento, in assenza di altri elementi, non vale di per sé a dimostrare che egli abbia tenuto comportamenti fraudolenti, tali da influenzare e determinare la volontà della testatrice.

Appare al contrario plausibile la spiegazione fornita dal predetto convenuto in seno alla comparsa di costituzione, secondo cui su espressa richiesta della zia egli, essendo avvocato, si era reso disponibile ad assisterla nella stesura dell'atto in modo da renderlo conforme alla legge.

Senza tacere che il fatto pacifico che il G.C.F. (ad eccezione di un mobiletto, un ventaglio ed un crocifisso di legno) non è stato beneficiario dal testamento, la cui volontà secondo l'attore avrebbe orientato con mezzi fraudolenti, vale a disattendere la tesi attorea.

Né alcun utile elemento di prova avrebbe potuto trarsi dalla prova testimoniale articolata dall'attore, in quanto chiedere alla badante straniera di riferire di avere sentito, da fuori la porta (visto che è pacifico che la stessa non fosse nella stanza con loro), il G.C. "dettare" il testamento alla de cuius, avrebbe significato farle riferire il frutto di sue mere percezioni, considerato che verosimilmente essa

non era a conoscenza delle ragioni della presenza del nipote, né era tantomeno in grado di comprendere il tipo di assistenza dallo stesso prestata alla zia.

Può quindi concludersi che non è stato fornito il benché minimo elemento che consenta di affermare che la volontà testamentaria di D.T. sia stata orientata in modo fraudolento dal G.C.F..

La domanda attorea risulta infondata anche sotto l'altro profilo dedotto.

L'art. 591 c.c. prevede una elencazione tassativa delle cause di incapacità del testatore che possano comportare l'invalidità del testamento e quella nel caso di specie invocata dall'attore è la causa di incapacità di cui al n. 3), a norma del quale "sono incapaci di testare quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento".

Com'è noto, la capacità di autodeterminazione deve sussistere al momento della redazione della scheda testamentaria e non è sufficiente che sia normalmente alterato il processo di formazione ed estrinsecazione della volontà del testatore, occorrendo, invero, che lo stato psico-fisico di quest'ultimo sia tale, nel momento di confezione del negozio testamentario, da sopprimere del tutto l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente, il che deve essere provato in modo rigoroso (Cass. n. 9508/2005; Cass. n. 8079/2005; Cass. n. 10571/1998; Cass. n. 2074/1985; Cass. n. 3411/1978).

Ciò detto, incombe sull'attore l'onere di provare lo stato di incapacità nel momento della redazione dell'atto, mentre, se la prova rende evidente uno stato permanente di infermità mentale del testatore, spetta al convenuto, il quale intenda avvalersi del testamento, provare un eventuale lucido intervallo nel momento di manifestazione dell'ultima volontà (Cass. n. 27351/2014; Cass. n. 15480/2001; Cass. n. 10571/1998; Cass. n. 652/1991; Cass. n. 6481/1979; App. Bologna 21.1.1978).

Costituisce, inoltre, costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che, perché si possa parlare di incapacità naturale, non è sufficiente che il processo di formazione ed estrinsecazione della volontà del testatore fosse normalmente alterato ad esempio in ragione dell'età avanzata del soggetto, occorrendo, invero, che lo stato psico-fisico del testatore fosse tale, nel momento di confezione del negozio testamentario, da sopprimere del tutto l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente, il che andrà provato in modo rigoroso (Cass. n. 9508/2005; Cass. n. 8079/2005; Cass. n. 10571/1998; Cass. n. 2074/1985; Cass. n. 3411/1978).

Nello specifico, *"non basta una generica alterazione del processo di formazione ed estrinsecazione della volontà ma una situazione che renda il soggetto privo della coscienza dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi"* (ex multis Corte di Cassazione n. 3934/2018; n.27351/2014).

Ed ancora "la nozione di incapacità naturale del testatore, postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi (Corte di Cassazione 28758/2017).

Ne discende che, in assenza di altri elementi, perché possa dirsi sussistente uno stato di incapacità naturale non è sufficiente il lieve decadimento delle facoltà mentali, normalmente legato all'età avanzata del testatore.

Il generico stato di decadimento cognitivo, anche se implicante anomalie comportamentali, non è idoneo ad integrare l'incapacità invalidante il testamento, ai sensi dell'art. 591 c.c., non essendo tale condizione sufficiente a compromettere integralmente la capacità volitiva e critica del testatore (Corte di Cassazione n. 3934/2018, n. 9081/2010)

Ciò premesso, nel caso di specie l'onere probatorio incombente su parte attrice non è stato ottemperato ed addirittura in punto di allegazione la domanda appare fortemente carente.

Se per un verso è innegabile che - come dedotto da parte attrice - pur in assenza di pronuncia di interdizione, possa essere provato lo stato di incapacità di intendere e di volere, anche transitorio, del testatore, per altro verso, tuttavia, è sempre necessaria la rigorosa dimostrazione della totale incapacità con riguardo al preciso momento di confezione della scheda testamentaria, prova che, per le ragioni che si esporranno, è mancata nel caso di specie.

In particolare, il comparto probatorio fornito dall'attore è dato unicamente dal certificato di visita collegiale del 28.12.2012, rilasciato nell'ambito del procedimento pendente all'Inps per il riconoscimento alla D. dello stato di invalidità e della conseguente indennità di accompagnamento.

Sostanzialmente, a fronte della dedotta incapacità naturale della de cuius, l'attore non ha prodotto in giudizio alcun documento sanitario relativo alle condizioni mentali e cognitive di quest'ultima, limitandosi ad assumere in modo generico l'incapacità della stessa di comprendere il significato dei propri atti ed ancorando tale convincimento al verbale della Commissione medica INPS, volta all'accertamento dell'invalidità civile, datato 28.12.2012, nel quale è riportato che la T.D., di 99 anni, risultava affetta da "*vasculopatia cerebrale cronica con turbe mnesiche. Poliartrosi a severa incidenza funzionale, cardiopatia ipertensiva, diabete mellito II tipo. Esiti di mastectomia sinistra*".

Ebbene, tale certificato, oltre ad essere poco significativo in ordine alla capacità di autodeterminazione della testatrice al momento della redazione del testamento - in quanto risalente ad alcuni mesi dopo - risulta altresì, in assoluto, poco rilevante nel contenuto, in quanto, essendo, come si è detto, finalizzato al riconoscimento dello stato di invalidità e della conseguente indennità di accompagnamento, non trae fondamento, relativamente alle condizioni psichiche della de cuius che interessano in questa sede, da un accertamento di tipo specialistico, bensì da un'anamnesi generale fondata generalmente su quanto riferito dalla paziente.

Analogamente poco significativa appare la generica indicazione di "*turbe mnesiche*" contenuta nel medesimo certificato, non solo e non tanto perché - in assenza di ulteriori documenti di riscontro - appaiono disturbi compatibili con l'età avanzata della donna, ma piuttosto e soprattutto in quanto, trattandosi di disturbi di carattere episodico, per ciò solo non risultano di per sé idonei a ritenere totalmente compromessa la capacità di autodeterminazione della testatrice al momento della redazione dell'atto.

Preme inoltre al riguardo osservare che, secondo condivisibile giurisprudenza di merito, la semplice produzione in giudizio di certificato medico del de cuius, riferibile al periodo in cui lo stesso ha redatto il testamento, dal quale si deduca uno stato di decadimento, tipico dell'età avanzata del testatore, ma dal quale non sia dato ricavare la sussistenza di una patologia tale da compromettere seriamente ed indiscutibilmente la capacità di intendere e volere dello stesso, non è sufficiente, ove

non suffragata da ulteriori inequivoci elementi, ai fini dell'annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore (Trib. Milano 7.1.2011). Elementi ulteriori che nel caso di specie per le ragioni appena esposte non sono stati affatto forniti.

Alla luce del descritto quadro istruttorio, si è ritenuto di non potere disporre neanche una CTU medico-legale - al fine di accertare se il quadro clinico della de cuius avesse avuto una incidenza causale sulla capacità di intendere e di volere al momento del confezionamento della scheda testamentaria, sopprimendola integralmente - in quanto essa, in considerazione della mancanza di documentazione sanitaria in atti, avrebbe avuto carattere meramente esplorativo.

Non si rileva invero nell'unico certificato prodotto un solo elemento che permetta di pervenire ad un giudizio di incapacità di intendere e di volere della testatrice al momento della redazione dell'atto, né che attesti uno stato permanente di infermità mentale della stessa.

Inoltre, a fronte del predetto documento, che mai in alcun punto o passaggio riconsegna uno stato cognitivo deficitario della de cuius tale da mettere in discussione la sua capacità di autodeterminazione rispetto all'atto di ultima volontà, depone invece per la piena lucidità di quest'ultima nel momento della redazione del testamento, l'estrema cura con cui esso appare redatto, sia sotto il profilo grafico che sotto l'aspetto del contenuto, in ordine al quale salta all'occhio come la de cuius abbia con precisione indicato i numerosi oggetti di cui intendeva disporre e le ragioni precise per le quali ha provveduto a legare ciascuno di essi ad ognuna delle persone care indicate nell'atto.

Come pure elemento sintomatico della conservata capacità ed autonomia nella cura dei propri interessi può trarsi dalla procura speciale notarile rilasciata dalla de cuius il 22.5.2014 - quasi due anni dopo la redazione del testamento - in favore del nipote A.R. affinché quest'ultimo svincolasse delle somme dal deposito amministrato intrattenuto presso I.S. S.p.a. versandone il relativo importo sul conto corrente alla stessa intestato.

Non si è ritenuto neppure di disporre la CTU grafologica richiesta, dal momento che non essendo mai stata messa in dubbio, neanche dall'attore, l'autografia della scheda testamentaria, con essa quest'ultimo pretendeva che si accertasse che la "grafia incerta" fosse sintomo dello stato di incapacità della donna, sottoponendo in tal modo al perito un accertamento di tipo medico totalmente estraneo alle sue competenze, oltre che, anche in tal caso, totalmente esplorativo.

Deve in conclusione essere rigettata la domanda attorea volta ad ottenere l'annullamento del testamento olografo di D.T. (deceduta il 31.01.2017), recante la data del 16 settembre 2012 e pubblicato in Notar B. di P. con verbale del 06-05-2022 Rep.(...), Racc. (...), registrato in Palermo il 12-05-2022 al n.16219, il quale va invece ritenuto valido titolo della successione del medesimo testatore.

Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall'amministrazione convenuta, la stessa deve ormai ritenersi carente di interesse, in quanto - come si è già accennato - nelle more del giudizio è stato rinvenuto l'originale della scheda testamentaria che la predetta convenuta, beneficiaria del lascito, ha provveduto a pubblicare.

Secondo costante orientamento della Suprema Corte "*in base all'art. 620 comma 5 c.c., la pubblicazione, sebbene costituisca circostanza esterna al testamento olografo e non possa esserne, pertanto, configurata come requisito di validità o di efficacia, si pone come atto preparatorio necessario ai fini della sua esecuzione coattiva*

e, quindi, come condizione di quest'ultima. Se l'esistenza del testamento è nota, ma chi lo invoca è impossibilitato a produrlo per la pubblicazione (poiché il documento è andato distrutto o smarrito, o per altra circostanza equivalente costitutiva di caso fortuito o di forza maggiore), la rispondenza di esso ai requisiti di forma richiesti dalla legge ed il suo contenuto possono essere accertati in via giudiziale e tale accertamento si sostituisce alla formalità della pubblicazione" (Cass. n. 3636/2004).

Nel caso di specie, l'amministrazione convenuta è riuscita ad entrare in possesso dell'originale della scheda testamentaria, ha provveduto alla pubblicazione ed ha prodotto in giudizio il relativo verbale del 6.5.2022 in Notaio L.B. di P. (verbale del 06-05-2022 Rep.(...), Racc. (...), registrato in Palermo il 12-05-2022 al n.162199). Ne consegue che avendo ormai acquisito con la pubblicazione un titolo idoneo all'esecuzione coattiva dell'atto di ultima volontà di D.T., essa non ha più alcun interesse all'accertamento giudiziario della forma e del contenuto del testamento.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando,

contrariis reiectis così provvede:

- rigetta le domande di declaratoria di invalidità del testamento olografo D.T. (deceduta il 31.01.2017), recante la data del 16 settembre 2012 e pubblicato in Notar B. di P. con verbale del 06-05-2022 Rep.(...), Racc. (...), registrato in Palermo il 12-05-2022 al n.16219;
- condanna l'attore V.D. a rifondere le spese di lite in favore delle parti convenute costituite, liquidate in Euro 5.431,00 (in favore di ciascuna di esse), oltre IVA, C.P.A. e oltre spese generali pari al 15% sul compenso totale;

Conclusione

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2023.